

 <p>Ministero dell'Istruzione</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “25 APRILE” – CORMANO (MI) Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it</p>	 <p>pon 2014-2020 PER LA SCUOLA</p>
--	--	--

Circolare n. 166

Cormano, 17 Marzo 2021

- ✓ **Alle famiglie degli alunni dell'Istituto**
- ✓ Al Direttore SGA
- ✓ All'albo/Sito web
- ✓ Agli ATTI

OGGETTO: Informativa Istruzione Parentale – Iscrizione agli esami di idoneità e di Stato nel primo ciclo di istruzione – Aspetti normativi e operativi

Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. L'art. 34 della Costituzione dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti.

Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall'**istruzione parentale** conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Riferimenti normativi:

- **Costituzione, art. 30** “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.
- **Costituzione, art. 34** “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9** “Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica”.
- **Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2:** “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.
- **Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1** “Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a. il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b. i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.
- **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4**: I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
 - **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622**: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.
 - **Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23** “In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Obbligo d'istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che, come richiamato dall'art. 1 comma 622 L. n.296/2006 – (Legge finanziaria 2007), prevede che: **“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” ...omissis...L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni ...omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.”** L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli d'apprendimento e di formazione.

Il rischio di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dalla scuola primaria, rende necessaria una vigilanza attenta e continua sulla condizione giovanile, anche con riguardo al corretto svolgimento dell'istruzione familiare e alla effettiva frequenza di scuole statali e non paritarie.

I dirigenti scolastici pertanto sono chiamati a:

- effettuare le necessarie verifiche, anche sulla base degli elenchi dei nati nell'anno di riferimento, elenchi richiedibili all'Ufficio Anagrafe del Comune per le scuole del primo ciclo di istruzione;
- attivare le iniziative necessarie ad assicurare il diritto allo studio di tutti i bambini, compresi gli immigrati;
- segnalare al Sindaco le mancate iscrizioni alla prima classe.

Tutte le scuole del sistema nazionale dell'istruzione (statali e paritarie) sono tenute a inserire nel database dell'Anagrafe degli studenti, al momento dell'iscrizione al primo anno della scuola primaria, una serie di dati relativi al singolo studente (dati anagrafici, codice fiscale, dati relativi all'Allegato tecnico al DM 74/2010, esiti dei percorsi, ecc...), che consentiranno di monitorare e controllare il successivo percorso scolastico.

La legge 107/2015, istituendo il Portale unico dei dati della scuola (art.1, comma 136) ha disposto l'accessibilità, in forma aggregata, dei dati dell'Anagrafe degli studenti.

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare o parentale".

In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "*la capacità tecnica ed economica*" per provvedervi.

Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. **Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.**

Alla luce di tali norme, si ritiene utile precisare:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- La scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità;
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005);
- Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera D.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione sia al Sindaco sia al Dirigente scolastico della scuola territorialmente competente per l'iscrizione;
- Dal momento in cui la scuola riceve la suddetta comunicazione, diventa soggetto vigilante sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ed invia apposita comunicazione al Comune;
- La comunicazione va effettuata annualmente;
- I genitori possono scegliere, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, di avvalersi dell'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola

statale o paritaria. E' tuttavia consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche (fine gennaio);

- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
- La **capacità tecnica** è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore);
- Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone;
- Per **capacità economica** si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio;
- Dopo l'esame di Stato del primo ciclo di istruzione è opportuno darne comunicazione al Dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado scelta dallo studente.

Esami d'idoneità e di ammissione all'esame di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio e trova il proprio fondamento normativo nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali comportano il superamento di un esame di Stato e vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

L'art. 192 del D.lgs. 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d'idoneità".

- Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
- Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre

per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
 - ✓ siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato
 - ✓ siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame
 - ✓ siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata
- **L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado** è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
- **L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito** a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
- **L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni** che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.
- **I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda** al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e **la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.**
- **Per accedere all'esame di idoneità i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento mentre la richiesta di ammissione all'Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione deve essere presentata entro il 20 marzo.**
- **La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria** o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico.
- **La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado**, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.
- Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

- Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
- **L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado** consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
- **L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado** consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.
- **L'esame di Stato per i candidati privatisti** si svolgerà secondo le modalità stabilite per gli alunni frequentanti la scuola e secondo le modalità stabilite dalle ordinanze vigenti nell'anno di riferimento.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe.
- Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e della valutazione delle singole prove.

Aspetti operativi e modulistica

TEMPI	AZIONE	MODULISTICA
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (dic-genn.) per l'anno scolastico successivo. Quando si realizza la prima volta l'idea e comunque non oltre il 15 marzo e in seguito annualmente nel periodo delle iscrizioni.	Avvio della procedura e conferma annuale	ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE D'ISTRUZIONE PARENTALE ALLEGATO 2 RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA

Entro il 20 marzo	Richiesta ammissione Esame di Stato conclusivo I Ciclo di Istruzione	ALLEGATO 3 DOMANDA D'ESAME DI IDONEITA'/ESAME DI STATO
--------------------------	---	--

Entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame d'idoneità candidato esterno	ALLEGATO 3 DOMANDA D'ESAME DI IDONEITA'/ESAME DI STATO
--	--	--

--	--	--

Ulteriori informazioni

L'Istituto Comprensivo Statale "25 Aprile" CORMANO nelle rappresentanze del Dirigente Scolastico e del personale Docente è a disposizione delle famiglie per quanto concerne aspetti sia didattici specifici sia di natura professionale così come per eventuali ulteriori momenti di collaborazione e di dialogo.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunzia Galdi